



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

MIUR/AOODRVE/UFF.III/3807/C21

Venezia, 6 aprile 2009

AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
LORO SEDI

e p.c.

Responsabili Regionali
OO.SS. Comparto Scuola
LORO SEDI

Alla Regione Veneto
Giunta regionale
Assessorato all'Istruzione e Formazione
VENEZIA

OGGETTO: Organico di diritto personale docente a.s. 2009/10
Indicazioni operative .

Facendo seguito agli incontri tenutisi con le SS.LL., si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni operative al fine di consentire a codesti uffici di svolgere con speditezza le numerose e complesse operazioni finalizzate alla definizione degli organici dei vari ordini e gradi di scuola per l'a.s.2009/10.

Innanzitutto si evidenzia che le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di ogni ordine e grado dovranno essere costituite secondo i criteri e i parametri numerici indicati nel *Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola*, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 27.2.2009 ed inviato alle SS.LL. con nota di questo ufficio prot. n. 2573 del 9.3.2009.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Come di consueto le SS.LL. procederanno in via generale alla conferma della situazione esistente e quindi del numero di sezioni funzionanti nel corrente anno scolastico previa attenta verifica del numero di bambini per sezione.

Le SS.LL. inoltre valuteranno se esistono le condizioni per accogliere le richieste di attivazione di nuove sezioni, ovviamente previa soppressione di altrettante sezioni non più attivabili per insufficiente numero di alunni, privilegiando le situazioni più problematiche (scuole private paritarie che chiudono, località in cui non esiste la scuola d'infanzia, ecc.).

Non dovranno invece essere soddisfatte le richieste di "statalizzazione" di scuole d'infanzia avanzate dai comuni.

Si evidenzia che il numero minimo di alunni per sezione, fissato dal citato regolamento, è **18**, mentre, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento, rimane confermato il numero massimo (28) previsto dal D.M. 331/98.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

SCUOLA PRIMARIA

Formazione classi

L'art. 10 del regolamento citato prevede, com'è noto, che le classi di scuola primaria siano costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 27.

Nel merito, tenuto conto delle riduzioni di organico complessivamente previste per questa regione, come peraltro evidenziato nella nota prot. n. 3406, inviata alle SS.LL. il 27 marzo u.s., si rende assolutamente necessario operare un rigorosissimo controllo sulla consistenza numerica delle classi esaminando con particolare cura le proposte, avanzate dai Dirigenti scolastici, di classi con meno di 15 alunni in modo che le stesse siano limitate ai casi di effettiva necessità.

Si prega di rendere edotti i dirigenti scolastici che, qualora permangano classi inferiori ai 15 alunni in realtà che non ne giustificano l'esistenza, secondo la rigorosa valutazione delle SS.LL., l'organico che verrà assegnato all'istituzione scolastica di riferimento non terrà conto di tali classi.

Le SS.LL. medesime sono invitate a verificare, oltre alle predette situazioni riguardanti le classi prime, anche tutte le restanti classi, evidenziando che i parametri numerici fissati dall'art. 10, 1^ comma, del regolamento si applicano a tutte le classi del corso e non solo alle classi prime. A tal fine potranno essere utilizzati come strumento di supporto i files inviati in data 2.aprile u.s. a tutti gli USP, predisposti dal referente EDS, che evidenziano, distintamente per istituzione scolastica, tutte le classi con un numero di alunni inferiore ai parametri fissati dal regolamento.

Nel caso in cui la ridotta consistenza del contingente lo renda necessario le SS.LL. non procederanno allo sdoppiamento delle classi in caso di una o due unità eccedenti il limite massimo previsto dal regolamento.

Parimenti, in casi di assoluta necessità e sempre che altrimenti venga compromesso il servizio, potranno essere costituite pluriclassi anche con un numero di alunni superiore a 18.

Classi a tempo pieno

Dall'esame dei dati presenti a SIDI, risulta un notevole aumento delle richieste di classi a tempo pieno rispetto a quelle funzionanti nel corrente a.s..

Come evidenziato nel corso dell'incontro con le SS.LL. svoltosi il 31 marzo u.s., questo ufficio, nei limiti del contingente assegnato, terrà in particolare considerazione le richieste avanzate dalle scuole presso le quali l'attuale offerta formativa, molto simile al tempo pieno e richiesta dalle famiglie, prevede un orario da 35 a 38 ore settimanali con rientri pomeridiani (c.d. tempo lungo).

Le SS.LL. avranno comunque cura di accertare presso le singole istituzioni scolastiche che le proposte di classi a tempo pieno siano giustificate dalle richieste delle famiglie e che esistano nelle scuole tutte le condizioni per poter attuare tale modello che, com'è noto prevede 2 insegnati, 40 ore e alcuni rientri pomeridiani.

Insegnamento lingua inglese

L'insegnamento della lingua inglese deve essere affidato in maniera generalizzata ai docenti della classe in possesso dei requisiti che sinteticamente si richiamano:

- Superamento concorso ordinario o sessione riservata con contestuale superamento prova lingua inglese;
- Laurea in lingua straniera (pluriennale Inglese) congiuntamente ai titoli di studio che danno accesso all'insegnamento nella scuola primaria;
- Laurea in scienze della formazione primaria con superamento esami lingua Inglese;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

- Specializzazione (almeno livello B1) conseguita al termine di corsi di formazione organizzati dagli uffici Scolastici Regionali.

Pertanto tali docenti sono obbligati ad impartire l'insegnamento dell'inglese nelle proprie classi ed eventualmente, per completare l'orario d'obbligo (22 ore settimanali) anche in altre classi facenti parte dell'istituto di riferimento.

Elenco docenti in possesso di specializzazione

Per quanto riguarda i docenti in possesso di specializzazione questa Direzione ha predisposto l'elenco che si allega in cui sono riportati, distintamente per provincia, i nominativi dei predetti docenti, cioè di coloro che hanno frequentato e completato le attività di formazione organizzate e gestite da questo Ufficio Scolastico regionale.

A fianco di ciascun nominativo, oltre ai dati anagrafici, è indicato l'istituto di titolarità relativo all'a.s. in corso.

Tale elenco dovrà essere trasmesso, a cura delle SS.LL., a tutti i Dirigenti Scolastici (Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi) della provincia di riferimento al fine di consentire agli stessi di individuare chiaramente, oltre ai docenti in possesso degli altri requisiti, anche quelli specializzati, ai quali, si ribadisce, deve obbligatoriamente essere affidato l'insegnamento della lingua inglese nelle proprie classi o anche in altre classi dell'istituto ai fini del completamento dell'orario d'obbligo. Gli interessati quindi non possono rifiutarsi di insegnare inglese alle condizioni richiamate.

I Dirigenti Scolastici sono personalmente responsabili del pieno utilizzo degli insegnanti in possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese e rispondono, per danno all'erario, qualora, nonostante la presenza dei predetti insegnanti, facciano ricorso per la copertura delle ore di inglese, ad insegnanti esterni specialisti.

Si potrà fare ricorso a questi ultimi infatti solamente per le ore di lingua straniera che non è stato possibile coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orari ai docenti interni.

Di regola viene costituito un posto da assegnare agli specialisti ogni 7 oppure 8 classi, a condizione che si raggiungano almeno 18 ore settimanali.

Si dovrà tendere comunque il più possibile alla costituzione di posti con 22 ore settimanali.

Pieno utilizzo insegnanti : docenza in altre classi- attività alternative religione - assistenza mensa –altre attività previste dal P.O.F. – Compensazione ore/posti tra Istituzioni scolastiche.

Gli insegnanti che non svolgono nelle proprie classi l'intero orario d'obbligo (22 ore settimanali) per la presenza dell'insegnante specialista d'inglese o del docente esterno di religione, devono essere impiegati, fino al raggiungimento del predetto orario d'obbligo, prioritariamente in attività di docenza in altre classi dell'istituto, successivamente nello svolgimento di attività alternative alla religione cattolica e nell'assistenza alla mensa nelle classi con rientri pomeridiani e, infine, per altre attività previste dal Piano dell'offerta formativa.

Le SS.LL., dopo aver effettuato la prima assegnazione dell' organico spettante alle singole istituzioni scolastiche e dopo attenta analisi delle diversificate situazioni che si possono realizzare nelle singole istituzioni scolastiche per effetto della presenza più o meno consistente di docenti specialisti di inglese o di insegnanti esterni di religione, valuteranno la possibilità di operare compensazioni tra scuole detraendo le ore/posti non utilizzati in quelle con consistente presenza di specialisti esterni per assegnarli a quelle in cui, a causa della copertura di tutte le ore d'insegnamento, comprese quelle di inglese e religione, da parte degli insegnanti di classe, necessitano invece di incremento di organico.

Dovrà comunque essere garantita la copertura delle ore relative alle attività alternative alla religione cattolica prestando particolare attenzione alle esigenze delle scuole con elevato numero di alunni stranieri i quali, in linea di massima, non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

Al fine di ottimizzare le risorse, le SS.LL. inviteranno i dirigenti scolastici ad organizzare l'orario di religione delle varie classi, qualora possibile, in modo che le predette attività alternative riguardino gruppi consistenti di alunni anche di classi parallele, da mettere insieme durante tali attività alternative, evitando quindi la costituzione di gruppi troppo esigui.

Costituzione posti interi con spezzoni orario

Si prevede, anche nella scuola primaria, la costituzione di posti interi aggregando ore residue dai posti comuni e da quelli d'inglese. La copertura di posti "misti", costituiti cioè da ore di inglese e ore di posti comuni dovrà ovviamente avvenire mediante docenti in possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Formazione classi

L'art. 11 del regolamento citato prevede che le classi prime devono essere costituite, di norma, con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili a 28 qualora residuino resti.

Le classi secondo e terzo, se il numero medio di alunni per classe non raggiunge le 20 unità, devono essere ricomposte a prescindere dalla loro tipologia (a tempo ordinario o prolungato) e costituite secondo i criteri indicati al primo comma del citato art. 11.

In merito ai predetti nuovi parametri le SS.LL., verificheranno con il massimo rigore tutte le situazioni in cui i Dirigenti scolastici propongono classi inferiori ai 18 alunni o comunque inferiori ai nuovi parametri numerici fissati dal regolamento.

Nel caso in cui la ridotta consistenza del contingente lo renda necessario le SS.LL. non procederanno allo sdoppiamento delle classi in caso di una o due unità eccedenti il limite massimo previsto dal regolamento.

Classi a tempo prolungato

Tali classi possono essere autorizzate, nei limiti della dotazione organica assegnata, solo su richiesta delle famiglie, per un orario settimanale medio di almeno 36 fino a 38 ore, comprensivo del tempo da dedicare all'assistenza alla mensa.

Le attività didattiche devono obbligatoriamente svolgersi anche in orario pomeridiano con due o tre rientri.

Dette classi possono essere attivate solo in presenza di strutture e servizi idonei in grado di consentire lo svolgimento di attività didattiche anche in fasce orarie pomeridiane di almeno un corso intero.

Al fine di consentire a livello provinciale un riequilibrio tra le istituzioni scolastiche già funzionanti con classi a tempo prolungato e altre che, pur in presenza delle richieste delle famiglie e di tutte le altre condizioni sopra richiamate, non hanno potuto finora attivare tali classi per insufficiente disponibilità di organico, le SS.LL. provvederanno a ridurre il numero di classi prime nelle scuole già funzionanti con più corsi a tempo prolungato, non autorizzando prime in numero superiore a quelle funzionanti, e provvederanno ad attivare, per differenza, nuove classi prime a tempo prolungato nelle nuove scuole richiedenti.

Le SS.LL. in ogni caso, prima di istituire o confermare tale tipologia di classi, opereranno una puntuale verifica di tutte le condizioni richieste richiedendo ai Dirigenti scolastici interessati la compilazione di una dettagliata scheda nella quale i Dirigenti medesimi, sotto la propria personale responsabilità, attesteranno quanto segue:

- richieste delle famiglie sufficienti a formare almeno una classe;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

- presenza nella scuola di strutture e servizi idonei allo svolgimento di attività pomeridiane per almeno due o tre pomeriggi la settimana per almeno un corso ;
- svolgimento di attività didattiche per un orario minimo di 36 ore (compresa la mensa) anche in orario pomeridiano (due o tre rientri).

Si evidenzia che le classi a tempo prolungato devono essere formate in modo omogeneo cioè comprendere solo alunni che hanno scelto tale tipologia di classe.

Si fa presente infine che per le classi terze a tempo prolungato rimane confermato il quadro orario previsto dal D.M. 22 luglio 1983 mentre per le altre classi si applicano i nuovi assetti orari previsti dal Regolamento approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 27.2.2009 ed inviato alle SS.LL. , unitamente al regolamento citato nella presente nota, con nota prot.n. 2573 del 9.3.2009.

Lingue comunitarie

Premesso che in tutte le classi della scuola secondaria di I grado deve essere impartito l'insegnamento della lingua inglese per 3 ore settimanali e l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria per 2 ore settimanali, si fa presente che, per la prima volta, a decorrere dall' organico di diritto per l'a.s.2009/10, i posti e le ore derivanti dalla seconda lingua comunitaria saranno previsti in organico di diritto.

Non sarà più possibile conservare l'orario (3 ore per ogni lingua) relativo alle sperimentazioni del c.d. "bilinguismo" in quanto tutte le classi del corso devono svolgere le ore (3 e 2 ore) previste dai nuovi assetti , tranne che la sperimentazione del "bilinguismo" non riguardi le classi terze a tempo prolungato.

Inglese potenziato: condizioni

La possibilità di utilizzare le due ore della seconda lingua comunitaria per potenziare l'insegnamento della lingua inglese potrà realizzarsi solo in sede di definizione dell' organico di fatto, sempre che le richieste delle famiglie consentano la costituzione di almeno una classe e a condizione che non vi sia esubero di docenti della seconda lingua comunitaria da accertare, dopo la pubblicazione dei movimenti, sia a livello di singola istituzione scolastica che a livello provinciale .

Corsi ad indirizzo musicale

I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento a decorrere dall'a.s.1999/2000, sono regolati dal D.M. 6 agosto 1999n. 2001 e prevedono l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.

I posti derivanti da tali corsi, che devono essere tutti istituiti in organico di diritto, devono rientrare nel contingente assegnato.

Gli alunni frequentanti i corsi ad indirizzo musicale devono essere inseriti in un'unica classe.

ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Formazione classi

Premesso che, com'è noto, i nuovi assetti previsti dalla riforma entreranno in vigore dall'a.s.2010/11, si richiamano di seguito i criteri per la formazione delle classi fissati dall'art. 16 del Regolamento.

L'art. 16, commi 1 e 2 del predetto Regolamento prevede che le classi prime degli istituti di secondo grado siano costituite, di norma, da non meno di 27 e non più di 30 studenti per classe.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

Lo stesso articolo prevede la costituzione di un'unica classe nel caso in cui il numero di studenti non superi le 30 unità.

Vengono inoltre indicate alcune disposizioni da tener presente ai fini della formazione delle classi, che si ritiene opportuno richiamare brevemente:

- il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi di studio (classe prima licei classici, classe terza licei scientifici, istituti tecnici, classe quarta post-qualifica istituti professionali, ecc.) deve essere determinato tenendo conto del numero complessivo degli alunni, indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio presenti nell'istituto, applicando i parametri fissati dal 1° e 2° comma del citato art. 16;
 - negli istituti in cui sono presenti ordini di studio di diverso tipo (Es. istituto agrario con istituto per la ristorazione, liceo classico con liceo scientifico, ecc.), il numero delle classi del primo anno si forma separatamente,
 - le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate e sezioni di diverso indirizzo funzionanti con un solo corso devono essere costituite, di norma, con non meno di 25 alunni;
 - le classi intermedie devono essere costituite in numero pari alle precedenti classi purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22 alunni;
- In caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi applicando i parametri numerici previsti dall'art. 16 per le prime (non meno di 27 e non più di 30);
- le classi terminali sono costituite in numero pari alle penultime classi purché il numero di alunni per classe sia di almeno 10 unità. Diversamente le stesse devono essere accorpate, evitando se possibile di disaggregare il gruppo classe.

Tasso di ripetenza

Particolare attenzione dovrà essere posta nel valutare l'incidenza, nelle classi proposte dai dirigenti scolastici, del tasso di ripetenza cioè del numero di alunni non ammessi alla classe successiva che si prevede si iscriveranno di nuovo alla classe attualmente frequentata aggiungendosi a quelli iscritti per la prima volta.

A tal fine le SS.LL. avranno cura di acquisire dai predetti dirigenti i seguenti dati, predisponendo ed inviando loro un prospetto con due distinte sezioni:

1^ sezione: classi prime e classi iniziali cicli conclusivi: dovranno essere indicati solo gli alunni effettivamente iscritti e le classi che ne derivano, senza cioè aggiungere agli iscritti i probabili ripetenti;

Classi successive: dovrà essere applicata la percentuale di ripetenza (alunni non ammessi alla classe successiva che hanno effettivamente frequentato di nuovo la classe frequentata l'anno precedente) riscontrata negli anni scolastici 2006/07 e 2007/08 e 2008/09 (media dei tre anni citati) calcolando le relative classi.

2^ sezione - sia per le classi iniziali che per quelle successive dovrà essere applicata la percentuale di ripetenza, come sopra specificata, riscontrata negli anni scolastici 2006/07 e 2007/08 e 2008/09 (media dei tre anni citati).

I dati di cui sopra (calcolo classi tenendo conto dei soli iscritti e calcolo classi con aggiunta del tasso di ripetenza) consentiranno alle SS.LL. di verificare, caso per caso, l'incidenza del predetto tasso di ripetenza ed apportare eventuali rettifiche alle situazioni proposte dai dirigenti scolastici.

Si evidenzia l'assoluta importanza di calcolare con la massima possibile precisione il predetto tasso di ripetenza al fine di prevedere le classi in maniera realistica riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi previste in questa fase di definizione dell'organico di diritto e quello delle classi effettivamente costituite in sede di organico di fatto..



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

A tal fine, in modo specifico per le classi prime, il numero di studenti in più da aggiungere agli iscritti, calcolato sulla media dei ripetenti dei predetti tre anni scolastici, dovrà essere consistente, tale cioè da giustificare un numero di classi superiore a quello derivante dal conteggio dei soli iscritti, e non quindi limitato ad una o due unità rispetto al limite massimo di alunni per classe previsto dall'art. 16 del Regolamento (30).

In altri termini tale previsione dovrà garantire la permanenza della classe anche nel caso in cui alcuni studenti respinti non si reinscrivano.

Si ritiene utile evidenziare altresì che l'art. 4, comma 1 del regolamento (disposizioni per assicurare la stabilità alla previsione delle classi), che prevede il mantenimento, in organico di fatto, del numero delle classi previsto in organico di diritto qualora lo scostamento, rispetto al limite minimo e massimo di alunni per classe, sia contenuto entro il 10%, potrà essere applicato solo in caso di aumento di alunni contenuto entro il predetto 10% (esempio: organico di diritto, prevista una classe prima con 29 alunni; organico di fatto, alunni effettivamente iscritti: 33, si mantiene una sola prima perché l'aumento è contenuto entro il 10% (3) di 30, limite massimo di alunni previsto per le prime).

Qualora invece il numero di alunni effettivamente iscritti in organico di fatto dovesse diminuire, rispetto alla previsione, in maniera tale da non giustificare il numero delle classi calcolate in organico di diritto, le classi stesse dovranno essere accorpate ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 22.11.2002 n. 268 (esempio: organico di diritto, previste due prime con 33 alunni, organico di fatto, alunni effettivamente iscritti: 30; la classe da costituire è una sola, in applicazione dell'art. 16, comma 2 del Regolamento).

Per i motivi indicati pertanto le SS.LL. non procederanno allo sdoppiamento delle classi in caso di una o due unità eccedenti il limite massimo previsto dal regolamento.

Costituzione cattedre da 18 ore settimanali

Si sottolinea che tutte le cattedre costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali sono ricondotte a 18 ore settimanali anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi di cattedra, salvaguardando comunque l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina.

Fanno eccezione quelle cattedre che comunque non è possibile costituire con 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione (es. catt. ore 17 cl.conc. 52/A).

Il sistema informativo può costituire cattedre anche superiori alle 18 ore qualora gli spezzoni orario non consentano di formarle entro il predetto orario.

Coloro che a seguito della formazione delle cattedre con almeno 18 ore vengono a trovarsi in soprannumero devono partecipare alle operazioni di movimento secondo quanto previsto dal CCNI concernente la mobilità per l'a.s.2009/10.

Corsi serali istituiti di secondo grado

Le classi prime di corsi serali richiesti per la prima volta non saranno autorizzate in sede di organico di diritto. Pertanto tutte le iscrizioni dovranno essere accolte con riserva.

Lo scrivente valuterà le richieste avanzate dai dirigenti scolastici solo in sede di organico di fatto tenendo in considerazione lo scostamento, verificatosi negli ultimi tre anni scolastici, tra iscritti e scrutinati.

Potranno essere considerate in organico di diritto solo le classi di corsi serali già consolidati negli anni e, per quanto riguarda le classi prime, solo quelle i cui iscritti ammontano a 25 unità.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

Dotazione organica Centri Territoriali Educazione Adulti

Non essendo stati istituiti nella nostra regione i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, l'organico dei CTP rimane confermato nella attuale consistenza e non può superare, a livello regionale, il numero di posti istituito in sede di organico di diritto 2008/09. .

Sostegno

L'aumento del contingente assegnato sarà utilizzato per riequilibrare il rapporto medio alunni/docenti nelle realtà provinciali con rapporto più alto.

INDICAZIONI CONCLUSIVE

In relazione ai molteplici e complessi adempimenti connessi con la definizione dell'organico di diritto e tenuto conto delle necessarie riduzioni da apportare per rispettare il contingente assegnato a questa regione, si invitano ancora una volta le SS.LL. a prestare particolare cura nel verificare che le richieste delle istituzioni Scolastiche (classi e posti) corrispondano ad effettive esigenze.

Avranno inoltre cura di verificare che tutti i dati siano correttamente comunicati al Sistema Informativo sia da parte delle Scuole che dal personale di codesti Uffici.

Con riserva di comunicare entro pochissimi giorni i contingenti assegnati a codeste province, dopo aver fornito la prevista informativa alle Organizzazioni sindacali, si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione delle SS.LL e del personale di codesti Uffici e si coglie l'occasione di inviare cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela PALUMBO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III – Personale della Scuola

usr_OD_2009-10_ 3-4-2009.doc